DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI 22 febbraio 2017, n. 21

"PROGEVA S.R.L." – Installazione di compostaggio in Laterza (FG) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie – Caione. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07 luglio 2015.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l'incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" assume la ridenominazione di "Sezione Rischio industriale" mentre l'Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni ambientali" e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;
- Vista la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".
- Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- Vista la Determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Indivi-

duazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) Rischio di incidenti rilevanti (RIR) Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali" e smi;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Vista la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione in esame si qualifica come installazione esistente "non già soggetta ad AIA", definizione quest'ultima riportata all'articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014, modificato dal Decreto Legge 92/2015 e dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, stabilisce che "l'Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adempimenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato due comunicazioni ai sensi della DGRP 648/2011 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, consistente complessivamente:

- nell'introduzione, nella fase operativa di confezionamento, di una linea di macinazione dei materiali per evitare l'impaccamento degli stessi;
- nell'installazione di una linea di produzione di fertilizzanti in pellet, all'interno dell'attuale capannone di confezionamento, con annesso impianto di aspirazione delle polveri ed abbattimento con ciclone (con conseguente entrata in esercizio del punto di emissione EC3 punto di emissione e linea produttiva già previsti dal primo stralcio funzionale)
- nell'integrazione dell'impianto di depurazione con una sezione di ultrafiltrazione prima dello scarico in subirrigazione;
- nello svolgimento della fase di seconda maturazione su platea insufflata in sostituzione della platea statica

(fase operativa 6.1 del primo stralcio funzionale);

- nello spostamento del biofiltro esistente (EC1) in adiacenza al nuovo biofiltro previsto dal primo stralcio funzionale, a parità di superficie ed emissioni autorizzate;
- nella realizzazione di setti in cemento armato all'interno del locale di maturazione per separare ogni corsia di maturazione da quelle adiacenti, per una migliore gestione dei flussi di rifiuto in trattamento attraverso una separazione fisica dei flussi in provenienza dalle biocelle fino alla fase di vagliatura.

Il procedimento amministrativo viene sinteticamente così ricostruito:

- in data 19 gennaio 2016 veniva acquisita al prot. 256 della Sezione Rischio Industriale la comunicazione di modifiche dell'impianto (art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi) per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale;
- con nota, prot. 490 del 01/02/2016, il Servizio Autorizzazione integrata Ambientale invitava il Gestore a regolarizzare l'istanza con l'invio della comunicazione anche all'Autorità Competente VIA ai sensi della disciplina regolamentata dalla DGR 648/2011
- con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. 570 del 04/02/2016, il Gestore comunicava di aver inviato la documentazione in data 01/02/2016 all'Autorità Competente VIA;
- con nota, acquisita al prot. 767 del 16/02/2016, il Gestore ha trasmesso tutta la documentazione inerente la SCIA, ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. b del DPR 380/2001, relativa all'inizio dei lavori oggetto di AIA.
- Con nota prot. 11258 del 06/10/2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 04 ottobre 2016 secondo cui: "Il Comitato prende atto di quanto prodotto e considera che non sussisterebbero modifiche del quadro emissivo autorizzato tali da considerare modifiche sostanziali quelle proposte (con riferimento alla introduzione del punto di emissione EC3, il proponente dichiara che lo stesso sia stato autorizzato nell'AIA rilasciata). Il Comitato prende inoltre atto che tra l'elenco delle modifiche sostanziali di cui alla DGR 648/2011 figura come attività 5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati, e ritiene tale previsione non applicabile al caso in esame in quanto fa riferimento ai volumi e ai profili altimetrici dei rifiuti. Ritiene inoltre di segnalare l'incompatibilità con le previsioni delle NTA del PPTR prima poste in risalto, pur ritenendo che trattasi di un intervento che sotto il profilo paesaggistico possa considerarsi non tale da generare impatti significativi, trattandosi di un impianto esistente e rilevando modifiche modeste sulla base degli elaborati e di quanto posto in risalto dal proponente. Pertanto in merito all'applicazione dei divieti di cui al PPTR si esprimeranno per quanto di competenza gli enti coinvolti nelle procedure autorizzative ritenendo, sotto il profilo strettamente paesaggistico e per quanto di propria competenza, l'intervento sostenibile. Dopo ampia discussione, dovendosi esprimere sulla sostanzialità della modifica dell'impianto, il Comitato ritiene la modifica non sostanziale ai sensi della vigente normativa e in condizioni dell'attuale potenzialità autorizzata"

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- Per l'installazione, in esame, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione integrata Ambientale;
- La complessiva modifica proposta dal Gestore consiste nei seguenti interventi:
 - 1. introduzione, all'interno della fase operativa di confezionamento, di una linea di macinazione dei materiali per evitare l'impaccamento degli stessi;
 - installazione di una linea di produzione di fertilizzanti in pellet, all'interno dell'attuale capannone di confezionamento, con annesso impianto di aspirazione delle polveri ed abbattimento con ciclone (con conseguente entrata in esercizio del punto di emissione EC3 - punto di emissione e linea produttiva già previsti dal primo stralcio funzionale)
 - 3. integrazione dell'impianto di depurazione con una sezione di ultrafiltrazione prima dello scarico in subirrigazione;

- 4. svolgimento della fase di seconda maturazione su platea insufflata in sostituzione della platea statica (fase operativa 6.1 del primo stralcio funzionale);
- 5. spostamento del biofiltro esistente (EC1) in adiacenza al nuovo biofiltro previsto dal primo stralcio funzionale, a parità di superficie ed emissioni autorizzate;
- 6. realizzazione di setti in cemento armato all'interno del locale di maturazione per separare ogni corsia di maturazione da quelle adiacenti, per una migliore gestione dei flussi di rifiuto in trattamento attraverso una separazione fisica dei flussi in provenienza dalle biocelle fino alla fase di vagliatura.
- La complessiva modifica proposta dal gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - l'Autorità competente in materia di VIA (Regione Puglia Servizio VIA) ha trasmesso il parere del Comitato Regionale VIA secondo cui la modifica è da ritenersi non sostanziale ai sensi della vigente normativa e in condizioni dell'attuale potenzialità autorizzata;
 - non sono previste emissioni in atmosfera di nuove sostanze pericolose;
 - il quadro emissivo autorizzato non subisce modifiche significative in quanto è prevista la semplice traslazione geografica all'interno dell'installazione del biofiltro esistente (emissione EC1) e la messa in esercizio del nuovo punto di emissione EC3 già autorizzato, con riferimento al primo stralcio funzionale, con l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - dal punto di vista edilizio, secondo dichiarazione del Gestore, non sono previste variazioni di superficie e volume;
 - non risultano pervenuti dal Comune di Laterza rilievi a seguito della trasmissione da parte del Gestore della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui alla nota acquisita al prot. 767 del 16 febbraio 2016.

Ing. Paolo GAROFOLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;
- Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

1. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

- 1. introduzione, nella fase operativa di confezionamento, di una linea di macinazione dei materiali per evitare l'impaccamento degli stessi;
- 2. installazione di una linea di produzione di fertilizzanti in pellet, all'interno dell'attuale capannone di confezionamento, con annesso impianto di aspirazione delle polveri ed abbattimento con ciclone (con conseguente entrata in esercizio del punto di emissione EC3- punto di emissione e linea produttiva già previsti dal primo stralcio funzionale)
- 3. integrazione dell'impianto di depurazione con una sezione di ultrafiltrazione prima dello scarico in subirrigazione;
- 4. svolgimento della fase di seconda maturazione su platea insufflata in sostituzione della platea statica (fase operativa 6.1 del primo stralcio funzionale);
- 5. spostamento del biofiltro esistente (EC1) in adiacenza al nuovo biofiltro previsto dal primo stralcio funzionale, a parità di superficie ed emissioni autorizzate;
- 6. realizzazione di setti in cemento armato all'interno del locale di maturazione per separare ogni corsia di maturazione da quelle adiacenti, per una migliore gestione dei flussi di rifiuto in trattamento attraverso una separazione fisica dei flussi in provenienza dalle biocelle fino alla fase di vagliatura.
- 2. di approvare la documentazione tecnica, acquisita al prot. 256 del 19 gennaio 2016
- 3. di stabilire che la tabella delle emissioni convogliate di cui al capitolo 8 "Emissioni atmosferiche assetto impiantistico esistente" del Documento Tecnico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015, viene integrata con la seguente:

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm³/h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore Legge Regionale 23/2015	VLE autorizz. con la presente AIA	Frequenza di monitoraggio
EC3	Ciclone Reparto confezionamento	5	18.000	Polveri	5 – 20 mg/ Nm ³		10 mg/Nm³	Semestrale

- 4. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
- 5. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali" e smi;
- 6. che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 14 del 7 luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione integrata Ambientale.
- 7. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore "**PROGEVA srl**" con sede legale e di impianto in Laterza (TA) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c..

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA e al Comune di Laterza (TA);

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio Urbanistica, al Comando Provinciale dei VVF.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 12 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Dott. Giuseppe MAESTRI

Il Dirigente della Sezione Dott. ssa Antonietta RICCIO